

A partire dal 12 febbraio 2024 e sino al 31 marzo 2024 è possibile presentare all'INPS la domanda per ottenere, in presenza dei necessari requisiti, il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi.

Il fondo è finalizzato a garantire un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l'assegno di mantenimento per inadempienza dell'altro genitore (ex coniuge o ex convivente), laddove tale genitore, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l'attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto al reddito percepito nel 2019.

Requisiti e criteri di erogazione del Bonus

Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all'incapacità a provvedervi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019. Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all'importo di 8.174,00 euro.

Modalità di presentazione delle domande di Bonus

La presentazione delle domande per il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, deve avvenire attraverso l'apposito servizio "Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento", disponibile sul portale istituzionale dell'INPS nella sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche", previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS). In fase di compilazione della domanda è necessario indicare gli anni fra quelli interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro. È altresì necessario immettere i dati relativi all'altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento, selezionando i dati dagli appositi menu a tendina.

Misura del Bonus

Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800,00 euro mensili, e per un massimo di dodici mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse del medesimo fondo, che ammontano a 10 milioni di euro. Per l'erogazione del contributo l'ordine cronologico di presentazione delle domande non ha alcun effetto. La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell'indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

In allegato, la circolare dell'INPS.

Cordiali Saluti,

Prof. Luigi Rocca

Segretario Territoriale UIL Scuola Prato

Cell. 3890984199